

REGIONE
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE L.P., CICLO IDRICO INTEGRATO, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL 16.06.2010.

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCOGLIERE ESISTENTI E CHIUSURA VARCHI NEL COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

FASE PROGETTUALE

- PROGETTO DEFINITIVO -

ELABORATO

ANALISI E VALUTAZIONI D'INSERIMENTO PAESAGGISTICO

IMPRESE



La Dragaggi S.r.l.,
Via L. Kossut n. 6 cap. 30175 Marghera (VE),
Ing. Stefano Boggiolo Cucco
Legale Rappresentante

Lmd S.p.A.

Il Presidente



L.M.D. S.p.A. Roberto Anzoletti,
Via Moranzani n. 74 cap. 30176 Malcontenta (VE)

PROGETTISTA

G.P.

General Progetti S.r.l.,
via C. Mezzacapo n. 13, 30175 Marghera (VE)

DIRETTORE TECNICO E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. N. Caporale

CODICE PROGETTO

018 - Martinsicuro

CODICE ELABORATO

SCALA

rev	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
1	02/07/2013	Consegna progetto definitivo	Ing.Semenzato	Ing.Semenzato	Ing.Semenzato
2					
3					
4					

INTERVENTI DI MIGLIORIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

- Intervento di riqualificazione dell'area di ormeggio a ridosso della foce del fiume Toronto
- Mitigazione degli scarichi delle acque meteoriche sulla costa

Sommario

1	Descrizione delle proposte migliorative e inserimento paesaggistico ambientale	2
1.1	Intervento di riqualificazione dell'area di ormeggio a ridosso della foce del fiume Tronto	2
1.2	Mitigazione degli scarichi delle acque meteoriche sulla costa	4
2	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATARIO E PIANIFICATORIO	5
2.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – MARTINSICURO	5
2.2	PIANO REGIONALE PAESISTICO	7
2.3	VINCOLO PAESAGGISTICO	9
2.4	PIANO STRALCIO DI BACINO	18
2.5	PIANO REGOLATORE GENERALE	21
2.6	PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	27


Il presente documento viene prodotto come analisi e valutazione dell'inserimento paesaggistico ambientale degli interventi di miglioria proposti nell'ambito del progetto definitivo relativo ai "Lavori di consolidamento scogliere e chiusura varchi nel Comune di Martinsicuro (TE)" nell'ambito del bando di gara di appalto integrato.

La relazione generale è stata redatta in conformità a quanto prescritto dall'art. 25 del Regolamento (D.P.R. 207/2010); la relazione fa proprie le informazioni degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria degli interventi da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono contraddistinguere detti interventi stabiliti dal progetto preliminare. Per la definizione degli obiettivi progettuali di base si è fatto riferimento ai temi già chiaramente individuati ed esposti dallo Studio di Fattibilità, finanziato con Delibera CIPE n. 106/99, "Gestione integrata dell'area costiera: Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e gestione della fascia litoranea su scala regionale" (di seguito indicato per brevità SdF), eseguito tra il 2001 e il 2002. In seguito lo SdF è stato approvato con DGR n. 964 del 13/11/02 e costituisce la base di riferimento dei recenti interventi. I risultati degli studi specialistici di idraulica marittima e morfodinamica e della campagna di rilievi topografici, batimetrici e la caratterizzazione sedimentologica e chimico fisica delle sabbie presenti sono già depositati presso il Servizio Opere Marittime e Acque Marine per il sito di Martinsicuro.

1 Descrizione delle proposte migliorative e inserimento paesaggistico ambientale

1.1 Intervento di riqualificazione dell'area di ormeggio a ridosso della foce del fiume Tronto

L'intervento è localizzato a nord del litorale di Martinsicuro a ridosso della foce del Tronto ed intende riqualificare l'area destinata dagli strumenti di pianificazione/programmazione territoriale ad unità portuale. Tale superficie è composta da un'area sabbiosa affetta da un processo di interrimento utilizzata come spiaggia, ormeggio imbarcazioni e rimessaggio nautico delimitata da due dighe fisse in pietra.



Nella foto sottostante si vedono le due dighe in pietra e lo stato di interrimento della superficie acquea interna.



Attualmente l'area è utilizzata per il rimessaggio a terra di piccole imbarcazioni da diporto ed attrezzi da pesca. Lo stato di abbandono e di incuria della spiaggia è verificabile anche dalle immagini riportate di seguito, pertanto un intervento di riqualificazione e riorganizzazione funzionale appare indispensabile per la corretta gestione e la salubrità dall'area.



All'interno dell'area è presente una struttura turistico-balneare realizzata recentemente e seguendo le indicazioni del Piano Demaniale Marittimo Comunale. Nella foto seguente è possibile vedere la struttura e il viale esterno che costeggia il litorale.



A nord del porto vi è un'area destinata a parcheggio autoveicoli.



La proposta migliorativa consiste in una ricalibratura del fondale fino alla batimetrica -2,50 m dello specchio acqueo con rimodellatura del canale in accosto al molo fisso. I sedimenti di scavo (stimati in circa 20.000 m³) saranno utilizzati per il ripascimento dei tratti di arenile contermini previa caratterizzazione. Questa attività di riutilizzo è già stata effettuata nel recente passato e i sedimenti sono stati qualificati come idonei al ripascimento.

Dal punto di vista ambientale considerata l'attuale destinazione e lo stato in cui versa l'area non si rilevano potenziali impatti negativi generati dall'intervento che verrà realizzato secondo le BAT applicabili e che prevede nel ripascimento il mantenimento della sabbia esistente nello strato superiore e la conformazione della linea di costa secondo un profilo naturaliforme in adesione a quello di stato di fatto.

L'intervento di dimensioni contenute è coerente con le indicazioni degli strumenti di pianificazione, si inserisce nel contesto paesaggistico di riferimento ed il carattere di reversibilità e mobilità lo connotano come un'opera a trascurabile impatto.

Dal punto di vista paesaggistico l'ambito risulta in grado di assorbire le trasformazioni prodotte dall'intervento per le condizioni attuali e la temporaneità/reversibilità che non compromettono azioni di riqualificazione neanche nel medio periodo. Non vengono modificati in alcun modo elementi morfologici peculiari, gli interventi sono a carico di specchi acqueei esistenti di cui è prevista la sola ricalibratura conservando anche per la parte in sommersione temporanea lo stato di fatto e la forma ad insenatura naturale.

Gli interventi vanno anche nella direzione di migliorare l'idrodinamica dello specchio acqueo delimitato dai moli fissi migliorando così anche la qualità delle acque di balneazione, definire ambiti propri per le imbarcazioni e migliorare la sicurezza dei bagnanti nonché definire un assetto più ordinato ad un'area a destinazione portuale in attesa di definizione del Piano Unitario previsto dal PRG vigente.

L'ambito si trova a sufficiente distanza dal biotopo di Martinsicuro, tale da poter affermare che non si realizzano interferenze con habitat, habitat di specie o specie presenti nel biotopo. In ogni caso le interferenze sono riferibili alla sola fase di cantiere per la quale il cronoprogramma dei lavori prevede la realizzazione al di fuori dei periodi di sensibilità della fauna (periodo di riproduzione).




Figura 1: ambito di intervento

1.2 Mitigazione degli scarichi delle acque meteoriche sulla costa

Lungo l'arenile sono presenti dei tubi di scarico di acque meteoriche.



La soluzione migliorativa prevede la mitigazione paesaggistica degli scarichi e una miglioramento ambientale delle qualità delle acque con dispersione al suolo delle acque limitando il recapito nelle acque superficiali solo agli eventi eccezionali. L'intervento prevede la realizzazione a valle dello scarico di una vasca disperdente al suolo realizzata con gabbioni in pietrame che saranno ricoperti con massciata o con sabbia in relazione al contesto paesaggistico specifico. Nella tipologia con riporto di sabbia è prevista una modellazione morfologica a ricostruzione di un cordone dunale che sarà fitostabilizzato con vegetazione tipica della duna in similitudine a quelli presenti nel biotopo di Martinsicuro.

Tali interventi per gli obiettivi che si prefiggono non determinano impatti sull'ambiente ma anzi riducono quelli esistenti. Dal punto di vista paesaggistico vengono risolti i momenti di discontinuità sul paramento frangionde di difesa e sulla massciata, viene realizzato un ripristino della potenziale seriazione degli ambienti di costa con l'interposizione del cordone dunale.

Tale modalità di intervento è tra quelle ammesse per l'ambito da parte della strumentazione vigente e coerente con la politica ambientale del comune. In particolare sarà realizzata cartellonistica informativa sugli interventi sia di protezione che di ricostruzione dunale coordinati con quelli del biotopo di Martinsicuro a dare maggiore visibilità e valore agli habitat di duna, alla valorizzazione del turismo ecosostenibile e dell'educazione ambientale .

fitostabilizzazione duna con *Ammophila littoralis* e piante erbacee pioniere della duna




Figura 2: schema mitigazione scarichi acque meteoriche

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATARIO E PIANIFICATORIO

2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - MARTINSICURO

L'area oggetto di intervento è classificata dal Piano Regionale Paesistico come ambito costiero A1c2; gli interventi in tale ambito dovranno tendere al contenimento delle attività antropiche al fine di salvaguardare i tratti di costa non ancora interessati da usi insediativi. Gli interventi devono essere subordinati alla redazione di:

- Piani particolareggiati attuativi, per gli ambiti compresi tra i centri abitati definiti dalla continuità del perimetro dell'urbanizzato
- Piani di recupero e definizione delle attività balneari e nautiche per le fasce di arenile ed ambiti rientranti entro i 200 metri dall'arenile stesso, comprese le aree individuate entro i perimetri urbanizzati; per le aree esterne alla fascia di arenile comprese entro i perimetri urbani.

Il Piano Territoriale della Provincia di Teramo classifica l'area come di interesse bio-ecologico: non sono ammesse pertanto trasformazioni dello stato dei luoghi se non finalizzati al risanamento e restauro ambientale, difesa idrogeologica, salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali, paesaggistici.

Al comma 5 dell'articolo 5 viene dichiarato che nelle aree di tutela della costa e dell'arenile devono essere prioritariamente previsti interventi di difesa dei fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostruzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale e dei cordoni dunali e ripascimento artificiale protetto delle spiagge.

Il Piano Regolatore Generale riporta e norma la zona dell'arenile che raggiunge il secondo molo ed esclude quindi l'area oggetto di analisi. Per l'arenile si rimanda alla predisposizione di un piano generale di utilizzo della spiaggia e delle sponde dei fiumi, anche in accordo con la Divisione Generale del Demanio Marittimo e del Genio Civile.

Per l'arenile

Tale Piano è stato redatto ed è il Piano Demaniale Marittimo Comunale che per l'area in oggetto rappresenta cartograficamente un'area portuale con ormeggi e un'area a terra con destinazione strutture turistico-ricettive.

Le Norme Tecniche del Piano all'articolo 16 prevedono un potenziamento delle strutture dedicate alla pesca e alla nautica da diporto.

In particolare, l'area portuale sita alla foce del Fiume Tronto dovrà essere riqualificata attraverso un progetto unitario che dovrà prevedere i seguenti interventi:


- Ampliamento e riqualificazione delle strutture di banchinaggio, con la separazione funzionale fra spazi dedicati alla piccola pesca e alla nautica da diporto.
- Riqualificazione dell'area adiacente al lungomare, con la realizzazione di strutture capaci di soddisfare le esigenze dal punto di vista turistico e ricreativo.

2.2 PIANO REGIONALE PAESISTICO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO REGIONE ABRUZZO

Responsabile: Patrizia Pisano

Telefono: 0862.363253



Foce del Tronto

Martinsicuro

PIANO REGIONALE PAESISTICO			
CODIFICA CARTOGRAFICA	CATEGORIE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE		
	Ambito montano	Ambito costiero	Ambito fluviale
CONSERVAZIONE INTEGRALE	A1	A1	A1
	—	A1c2 ambito 5	A2 ambito 8 A1a-A1b ambito 9 OB1, OB2/OB3, OC2 OD1 ambito 10 AO1 ambito 11
	—	A1c3 ambito 5	A4 ambito 11
CONSERVAZIONE PARZIALE	A2	A2	A2
	—	A1d1 ambito 5	SA1, SB5, OC1 ambito 10
	—	A3	—

URBANIZZAZIONE

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI CONSOLIDATI

Insedimenti prevalentemente residenziali e servizi connessi.



INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONSOLIDATI

Insedimenti prevalentemente produttivi e servizi a questi assimilabili (impianti industriali, commerciali, espositivi, portuali, tecnologici, etc.).



— Limite degli ambiti del P.R.P. adottato

— Limite di categoria

▨ Aree di particolare complessità e piani di dettaglio (art.6 NTC del P.R.P.)

— Schede di progetto (art.7 NTC del P.R.P.)

⋯ Parchi e riserve esistenti

— Limite delle aree di valorizzazione paesistica



▲ Detrattori ambientali da recuperare



★ Beni storico/architettonici, ambientali e paesistici da valorizzare (compresi i centri storici)

Note

- Per eventuali incongruenze grafiche resta ferma la validità degli atti ed elaborati ufficiali giacenti presso la Regione
- Resta fermo che l'ambito Aterno ha una normativa di riferimento autonoma

Articolo 13 (Le spiagge)

- Lungo tutta la fascia di spiaggia gli interventi dovranno rapportarsi alle seguenti finalità:
 - conservare le caratteristiche bioclimatiche dell'habitat, delle condizioni idrobiologiche del mare, idonee alla vita della fauna ittica;
 - preservare dall'erosione la costa, tramite tutti gli accorgimenti tecnici in atto ed in fase di studio;

Articolo 47
(Zona A1 - Disposizione sugli usi compatibili)

- tutelare le percorribilità della riviera da eventuali insabbiamenti con l'organizzazione di sistemi di protezione in fregio ai marciapiedi;
 - tutelare e valorizzare i tratti di spiaggia libera, con minime attrezzature di servizio all'attività balneare;
 - uniformare tutti gli elementi di arredo urbano, comprese le insegne e gli appositi spazi per affissioni pubblicitarie e tutte le strutture mobili di supporto all'attività balneare.
2. Entro una fascia di 200 metri dalla linea indicata definito dal confine interno del Demanio Marittimo sono compatibili i seguenti interventi:
- 1) nuovi accessi unicamente pedonali e/o ciclabili, che non comportino sensibili alterazioni dei suoli;
 - 2) opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti, costituzione di pinete costiere;
 - 3) attrezzature di eroe di sosta pedonale, discese a mare, passeggiate;
 - 4) costruzione di fabbricati adibiti a spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici ed altri servizi connessi all'attività balneare, solo in mancanza o di insufficienza dei fabbricati esistenti;
 - 5) nuove strutture ricettive all'aria aperta esterne all'area del Demanio Marittimo;
 - 6) area a verde attrezzato ed attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e giardini, con la esclusione di attrezzature sportive specialistiche e di spettacolo e con l'obbligo di mantenere, adibita a zona boscata o meno, almeno il 50% dell'area;
 - 7) attività agricole;
 - 8) attrezzature di parcheggio, purché al margine esterno della fascia dei 200 metri dall'arenile, ma direttamente collegati con questo, e che non comportino lavori di scasso del terreno.
3. All'interno della fascia dell'arenile potranno essere previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri e smontabili; in assenza dei Piani Particolareggiati Attuativi e/o dei piani spiaggia, gli stabilimenti esistenti potranno subire solo adeguamenti igienici e funzionali. Gli impianti vegetazionali esistenti, siano essi di alto fusto (pinete, alberature lungo i cigli stradali ed i fossi, filari, ecc.) o arbustivi, sono vincolati al mantenimento.

TITOLO IV
(AMBITI PAESISTICI COSTIERI: DISPOSIZIONI SUGLI USI COMPATIBILI NELLE SUBZONE)

ZONE "A"
CONSERVAZIONE INTEGRALE (A1) E CONSERVAZIONE PARZIALE (A2 - A3)

Articolo 46
(Zona A3 - Unità costitutive)

Sono classificate come sottozona "A1" quegli elementi territoriali per i quali dalle analisi tematiche i valori sono risultati "molto elevati", sotto l'aspetto naturalistico (N), storico culturale (C), e percettivo (P), ed in cui il rischio geologico (G) risulta massimo.

Gli elementi suddetti corrispondono alle seguenti subzone individuate negli studi di Pianificazione Paesistica:

- **Costa Teramana:**

Sono sottoposti a tutela con conservazione delle qualità riscontrate gli elementi di seguito riportati:

A1c2) Gli ambiti costieri, definiti dagli arenili e dai tratti di discontinuità dell'edificazione tra i centri litoranei, considerato il valore strategico ai fini di un "ripristino" ed una riqualificazione ambientale e paesaggistica, ed ai fini di tutelare un difficile ed instabile equilibrio dell'ambiente costiero compromesso dal peso dei fattori antropici, e la sua funzione di protezione per le stesse aree interne.

2.3 VINCOLO PAESAGGISTICO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO REGIONE ABRUZZO

Gli usi compatibili sono solo quelli che hanno come scopo la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità e dell'equilibrio naturale della zona stessa.

Con riferimento agli usi compatibili si applicano, nella zona A1., le seguenti disposizioni:

per **l'uso agricolo** sono compatibili le seguenti classi:

- 1.1 - interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per **l'uso forestale** sono compatibili le seguenti classi:

- 2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per **l'uso pascolivo** sono compatibili le seguenti classi:

- 3.2 - razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiare;
- 3.3 - miglioramento di prati, praterie, pascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per **l'uso turistico** sono compatibili le seguenti classi:

- 4.1c - percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per **l'uso tecnologico** sono compatibili le seguenti classi:

- 6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Valgono altresì le disposizioni di seguito riportate:

Per le zone A1c2 della Costa Teramana entro una fascia di 200 mt. dall'arenile definito dal confine interno del Demanio Marittimo, sono consentiti esclusivamente gli usi turistici di cui al punto 4 con l'esclusione del punto 4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli; la fascia di arenile, compresa quella in corrispondenza dei centri abitati, sarà destinata ad attività balneare garantendo comunque il libero accesso alla costa e al mare.

Gli interventi dovranno tendere al contenimento delle attività antropiche al fine di salvaguardare i tratti di costa non ancora interessati da usi insediativi. Gli interventi saranno subordinati alla redazione di:

- piani particolareggiati attuativi, per gli ambiti compresi tra i centri abitati definiti dalla continuità del perimetro urbanizzato;
- piani di recupero e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia) per le fasce di arenile ed ambiti rientranti entro i 200 metri dall'arenile stesso, comprese le aree individuate entro i perimetri urbanizzati; per le aree esterne alla fascia di arenile comprese entro i perimetri urbani.

Fuori di detta fascia di metri 200 ricadente nella zona A1c2 oltre agli usi già richiamati sono consentiti per l'uso agricolo qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale:

- 1.4 - interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- 1.5 - interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo.

per **l'uso turistico:**


- 4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli.

Nella zona A1c3 in particolare per quanto riguarda l'area di forre di Cenano caratterizzata dalla presenza di endemismi della vegetazione sabbiosa pioniera e/o lunale sarà inoltre vietato qualunque intervento di modificazione dello stato dei suoli.

Le subzone A1c2 (ambiti costieri), della Costa Teramana e la zona A1 della Costa Teatina per la loro rarità naturalistica ed elevata vulnerabilità sono considerate aree di particolare complessità. Gli interventi previsti e le prescrizioni d'uso vanno attuati attraverso Piani di dettaglio di cui al predetto art. 6 Titolo I.

Responsabile: Patrizia Pisano

Telefono: 0862.363253



PIANO TERRITORIALE PROVINCIA DI TERAMO

PROVINCIA DI TERAMO – UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

5222

13-7-1977 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 139

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Martinsicuro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1973 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Martinsicuro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Martinsicuro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella lo-

calità vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce per la sua conformazione un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro, per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura, verso i colli e le alture all'interno; dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture; da queste ultime e dai molti versanti pubblici belvedere verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia. Tutto ciò determina una reciproca rete di relazioni visive, mutuamente interdipendenti, e tale da determinare un eccezionale quadro d'insieme di bellezza paesistica e naturale;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Martinsicuro ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata, nel modo seguente:

a partire dal mare Adriatico in direzione ovest seguendo la via Impianti sportivi, che interseca la vecchia statale Adriatica « 16 » nei pressi del km 394+500 in località Villa Ricci, indi proseguendo detta via Impianti sportivi nella stessa direzione ovest si incontra la linea ferroviaria Ancona-Pescara che si percorre in direzione nord fino ad incontrare il confine della provincia di Teramo con quella di Ascoli Piceno (che coincide con l'asse del fiume Tronto); indi seguendo questo confine fino ad incontrare la linea di demarcazione tra il territorio comunale di Martinsicuro e Colonnella si passa per la località Colle di Marzio e nei pressi di Colle S. Martino, incontrando la strada che da Martinsicuro

porta a Colonnella al Km 3+300 circa; si segue detta strada in direzione Colonnella fino ad incontrare a quota 165 una strada che va in direzione est-ovest e che, porta nella località Fosso Giardino presso la quota 123; indi si segue la curva di livello 125 fino ad incrociare la strada che va da casale Di Mizio a casale Prosperi, indi si segue il sentiero che porta al punto trigonometrico 217 detto « Semaforo », indi si segue la carrareccia in direzione ovest che passa per i punti a quota 221 e 243 ed in questo punto incrocia un altro sentiero che gira attorno al Poggio Civita, si segue detto sentiero in direzione sud-est passando nei pressi di casa De Berardinis a quota 147, indi si scende in direzione sud passando per il casale Polidori, poi deviando verso est fino alla quota 99 nei pressi del casale Franchi, indi si scende il sentiero verso le fornaci di laterizi fino ad immettersi sulla nuova variante della strada statale « 16 » Adriatica che si percorre in direzione sud fino ad incontrare la linea di demarcazione del confine comunale tra Martinsicuro ed Alba Adriatica, che coincide con l'asse del fiume Vibrata, indi si segue detta linea fino a raggiungere il mare Adriatico. Dal predetto vincolo s'intende esclusa la zona di proprietà del demanio marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila curerà che il comune di Martinsicuro provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione dell'interessato una copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.


Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro i termini di legge giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 6 giugno 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

Referente: Funzionario Arch. Giuliano Di Flavio

Telefono: 0861.331223



A.1 AREE AMBITI ED OGGETTI DI TUTELA
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

A.1.1 AREE ED OGGETTI DI INTERESSE BIO-ECOLOGICO


A.2 LE AREE PROTETTE

A.2.1 PARCHI E RISERVE

- A.2.1.1 Nazionali
- A.2.1.2 Regionali
- A.2.1.3 Aree marine di reperimento



Art. 5



Art. 12

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

1. Nelle planimetrie 1:25.000 sono individuate, attraverso unica perimetrazione, le diverse unità di suolo, le aree e gli oggetti di interesse bioecologico.

Le aree e gli oggetti sono ricondotti alle seguenti categorie:

- aree di tutela della costa e dell'arenile;
- boschi ed aree boscate;
- aree ripariali e zone umide;
- biotopi;

- unità geomorfologiche e formazioni geologiche (geotopi).

All'interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P.

2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta: i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici sulla base di analisi approfondite devono:

- individuare, sulla base delle indicazioni dei successivi commi, nonché con riferimento a direttive e/o indicazioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, le singole aree ed oggetti di cui al comma 1;
- precisare le norme di tutela, d'uso e di intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, generali e specifiche, relative a ciascuna categoria.

3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale.

4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.

5. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile dovranno essere prioritariamente previsti:

- la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti;
- interventi di recupero naturalistico e di rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti;
- interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale dei cordoni dunali e ripasci-

mento artificiale protetto delle spiagge;
- delocalizzazione di impianti, strutture ed edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati. Saranno, inoltre, ammessi soltanto:

- l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia). All'interno di detta area, e comunque entro la fascia ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili o prescritto il loro accorpamento mediante interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti; le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate unicamente con elementi amovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a ml. 100 potranno essere realizzati a condizione che venga garantita la non alterazione del regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo riva;
- l'uso turistico-ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde con attrezzature amovibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistici o a grosso concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici);
- l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente P.T.P., senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati con elementi amovibili e/o precari e distare non meno di ml. 100 dalla linea di battigia;
- l'uso agricolo, limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli, esclusa la realizzazione di nuove residenze.

Per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regolamentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di sosta pedonali debitamente protetti, gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura.

Negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale ed una densità arborea minima pari a 80 alberi/ha.

Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile gli interventi saranno at-

tuati mediante piani attuativi di utilizzazione o Piani guida d'Area. In assenza di detti piani potranno attuarsi solo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina, interventi di conservazione e tutela degli impianti vegetazionali esistenti, interventi volti all'utilizzazione agricola dei terreni nei limiti attuali di superficie di coltura e senza alterare i caratteri del suolo. Gli edifici, gli impianti e gli stabilimenti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

6. Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n°38/82, esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva;
- le normali attività selvicolturali (tagli colturali e di produzione);
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo.

Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone.

È fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml. 100 dai confini dell'area boscata.

Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

7. Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
- l'escavazione e l'attività di prelaborazione di inerti.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma;

- interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perfluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
- la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali;
- la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi.

Sono inoltre ammessi:

- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli;
- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purchi non comportino rischi inquinanti per le falde;
- gli attraversamenti infrastrutturali purchi esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo.

Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni.

Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione.

I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casce di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d'area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto:

- le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica;

- l'ordinaria utilizzazione agricola e l'attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi;

- la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma;

- le attività escursionistiche;

- gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico.

È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l'asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

Art. 12 Aree a parco naturale.

1. Nelle planimetrie di piano 1:25.000 sono riportati i perimetri delle aree protette di interesse nazionale e regionale, istituite o proposte, definiti in applicazione delle norme statali e regionali vigenti. Le previsioni dei piani dei parchi redatti ai sensi della legge 394/91 prevalgono sulle disposizioni del piano territoriale.
Le aree protette di livello regionale si articolano, a seconda della dimensione, in parchi e riserve naturali.
2. Le aree protette individuate nelle planimetrie del P.T.P. sono le seguenti:
 - Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;
 - Riserva Naturale Guidata dei Calanchi di Atri;
 - Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto;
 - Parco Territoriale Attrezzato Fiume Vomano;
 - Parco Territoriale Attrezzato del Torrente Fiumetto;Sono inoltre individuate le seguenti Aree marine di reperimento previste dall'art. 36 della legge 394/91:
 - Parco Marino del Piceno;
 - Parco Marino Torre di Cerrano.
3. In rapporto alle peculiarità di ciascuna area protetta e nel rispetto degli specifici indirizzi e prescrizioni dettati dalle presenti Norme in relazione ai singoli ambiti, la disciplina urbanistica definita dai rispettivi strumenti di pianificazione dovrà risultare conforme alle disposizioni della legislazione, nazionale e regionale.

2.4 PIANO STRALCIO DI BACINO

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Telefono: 0736 332949



**AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME TRONTO**

Regione Marche - Regione Abruzzo - Regione Lazio

LEGGE del 18.05.1989 n° 183, e s.m.i.

(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo)

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL FIUME TRONTO


(ADOSSATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N° 3 DEL 07.06.2007)

Tavola n. 10/18

(Sez. n° 327120)





CARTA DEL DISSESTO E DELLE AREE ESONDABILI

Scala 1:10.000



PROGETTAZIONE E AGGIORNAMENTO
a cura della Segreteria tecnico - operativa

AREE A RISCHIO ESONDAZIONE

-  AREE A RISCHIO MODERATO - E1
-  AREE A RISCHIO MEDIO - E2
-  AREE A RISCHIO ELEVATO - E3
-  AREE A RISCHIO MOLTO ELEVATO - E4

 LIMITI AMMINISTRATIVI COMUNALI

 LIMITE BACINO IDROGRAFICO

TITOLO III
Assetto Idraulico

Articolo 9
(Finalità)

1. Le finalità del Piano stralcio per l'assetto idraulico sono:

a) la individuazione delle aree esondabili, determinate sulla base della configurazione altimetrica dei terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d'acqua possono esondare per causa di portate eccessive, o per danneggiamento o collasso delle arginature e delle altre opere di difesa, aggregate secondo le seguenti 4 classi di rischio ed indicate negli elaborati grafici " Carta territoriale delle aree esondabili" (tav. n. 8 – scala 1:100.000) e " Carta del dissesto e delle aree esondabili" (tav. n. 10 , da 1 a 49 – scala 1:10.000):

1) aree a rischio **molto elevato** di esondazione "**E4**": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni;

b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

2) Le aree esondabili di cui al comma 1, lettera a), anche se diversamente rappresentate negli elaborati cartografici del piano stralcio, si intendono delimitate a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda.

Articolo 11
(Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3)

1. Le aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, con le seguenti classi di rischio:

- a) **E4**: aree a rischio **molto elevato** di esondazione;
- b) **E3**: aree a rischio **elevato** di esondazione,

sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 20, e fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora più restrittiva.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

- a) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) del comma 1) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.;
- b bis) Aumenti volumetrici strettamente necessari per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- c) cambi di destinazione d'uso negli edifici purché non comportino aumento del carico urbanistico con un aggravamento delle condizioni di rischio;
- d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle

aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

- e) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;
- f) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- g) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;
- h) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;
- j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- l) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;
- m) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, ivi incluso il taglio della vegetazione, compresi tra gli interventi previsti in programmi per la difesa del suolo o coerenti con le finalità del presente piano stralcio.

3. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, salva diversa specificazione, sono accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato. Tale verifica redatta e firmata da uno o

più tecnici abilitati deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'ente competente nell'ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi. Le costruzioni consentite dal presente articolo dovranno avere, di norma, il piano terra ad una quota superiore a un metro dal piano di campagna; sono inoltre vietati piani interrati e destinazioni abitative al piano terra.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera b), del precedente comma 2), che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisorio con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 2) del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare lo studio di compatibilità di cui al comma 3.

2.5 PIANO REGOLATORE GENERALE


RIF AREA URB COMUNE

Responsabile: Arch. Ida PISCIELLA


eMail: areaiii@martinsicuro.gov.it

PEC: urbanistica@pec.martinsicuro.gov.it





..... LIMITE TERRITORIO COMUNALE



ZONE DELL'ARENILE ART. 44 PAG. 53

Art. 44 - Zone dell'arenile

Sono destinate all'uso turistico del mare e dei fiumi. Dovrà essere predisposto un piano generale di utilizzo della spiaggia e delle sponde dei fiumi, anche in accordo con la Divisione Generale del Demanio Marittimo e del Genio Civile, nel quale prevedere uno sviluppo ordinato o controllato delle attrezzature balneari e per il tempo libero (stabilimenti, bar, ristoranti, ecc.). In attesa di detto piano sarà consentita la manutenzione dei manufatti esistenti, la edificazione di nuovi manufatti di tipo prefabbricato con giunti a secco degli elementi aventi accertate caratteristiche di provvisorietà.


Si dovranno rispettare i seguenti indici:

If = 0,1 mc/mq (spiaggia)
If = 0,05 mc/mq (sponde dei fiumi)
H = 4,00 mt.
V max = 100 mc.

PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME TRONTO

Telefono: 0736 332949



-  CONCESSIONE ESISTENTI PER STABILIMENTI BALNEARI (Art. 7)
-  CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI ESISTENTI DELOCALIZZATE
-  ATTIVITA' BALNEARI ESISTENTI (Art. 10)
-  CONCESSIONE ESISTENTE PER OMBREGGIO E SERVIZI (Art. 08)
-  CONCESSIONI PER OMBREGGIO E SERVIZI ESISTENTI DELOCALIZZATE
-  CONCESSIONI COMUNALI PER OMBREGGIO CONVENZIONATO (Art.12)
-  ALAGGIO E SOSTA IMBARCAZIONI DA DIPORTO (Art. 14)
-  CONCESSIONI COMUNALI PER ALAGGIO E SOSTA IMBARCAZIONI (Art. 15)
-  CONCESSIONI DEMANIALI COMUNALI PER AREE VERDI ATTREZZATE (Art. 20)
-  MANUFATTI (STAB.BALNEARI, CHIOSCHI RISTORO) ESISTENTI O AUTORIZZATI SULLE SULLE AREE EX PRIVATE DIVENUTE DEMANIALI (Art. 09)
-  SPIAGGE LIBERE (Art. 13)
-  FASCIA DI RISPETTO LUNGOMARE
-  AREE DI PARCHEGGIO (Art. 21)
-  CONFINE DEMANIALE MARITTIMO PREESISTENTE
-  NUOVO CONFINE DEMANIALE APPROVATO CON DECRETO n°10/2006 DEL MINISTERO DEI TRASPORTI-CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
-  SCOGLIERA SOMMERSA
-  STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
-  NUOVA CONCESSIONE PER ASSOCIAZIONI ONLUS OPERANTI NEL SETTORE DELLA DISABILITA' (Art. 23)
-  CORRIDOI DI ACCESSO AL MARE
-  CONCESSIONI DEMANIALI PER CAMPING
-  BIOTOPHI COSTIERI (Art. 19)
-  CAMPING
-  TRABOCCHI E BILANCE (Art. 17)

Art. 14. ALAGGIO E SOSTA IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Riguarda le imbarcazioni legate al turismo di piccolo tonnellaggio.

Detti ambiti potranno essere dotati di appositi scivoli di ampiezza necessaria, **realizzati con strutture mobili.**

Gli specchi d'acqua antistanti dovranno essere dotate di idoneo corridoio di lancio, realizzato con le modalità previste dalle Ordinanze Balneari emesse dall'Uff. Circ. Marittimo di Giulianova.

È consentita la realizzazione di una struttura coperta per ricovero e riparo, avente superficie coperta massima di mq 60,00 ed un'altezza media interna non superiore a ml. 2,70. La massima superficie chiusa con strutture fisse potrà essere pari al 50% della superficie coperta, mentre le restanti superfici coperte dovranno essere completamente aperte sull'intero perimetro. La struttura **a servizio dei possessori di imbarcazioni all'interno della concessione**, dovrà essere esclusivamente di legno verniciato con i colori stabiliti dalle presenti norme, mentre il manto di copertura dovrà essere realizzato con materiali naturali vegetali.

Art. 15. CONCESSIONI COMUNALI PER ALAGGIO E SOSTA IMBARCAZIONI

Il PDMC individua ambiti territoriali dell'arenile per i quali il Comune si riserva la facoltà di lasciarle alla libera e gratuita fruizione ovvero di assegnarli a terzi per il servizio di alaggio e sosta di imbarcazioni **da diporto o per la piccola pesca.**

Detti ambiti potranno essere dotati di appositi scivoli di ampiezza necessaria, realizzati con strutture mobili.

Gli specchi d'acqua antistanti dovranno essere dotate di idoneo corridoio di lancio, realizzato con le modalità previste dalle Ordinanze Balneari emesse dall'Uff. Circ. Marittimo di Giulianova.

La decisione di ricorrere all'affidamento a terzi dovrà aver luogo mediante attivazione di procedura negoziata con preinformazione, previa predisposizione di apposita convenzione con cui vengono fissati la durata della stessa, le strutture minime da installare, il corrispettivo da corrispondere e gli obblighi di ripristino.

Sarà oggetto di uno specifico regolamento la individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione delle aree disponibili.

~~La destinazione di tali aree ad alaggio e sosta di imbarcazioni è da intendersi a carattere temporaneo, in attesa della sistemazione ed attivazione della zona portuale, che vede la formazione di un'area destinata ad imbarcazioni da diporto e per la piccola pesca.~~

~~Le aree oggetto del presente articolo diverranno a seguito dello spostamento definitivo spiagge libere.~~

Le norme ed i parametri insediativi previsti sono quelli relativi all'art. 14 delle presenti NTA.

Art. 16. AREA PORTUALE

Il presente PDMC prevede il potenziamento delle strutture dedicate alla pesca ed al turismo della nautica da diporto.

In particolare, l'area portuale situata alla foce del Fiume Tronto sarà riqualificata attraverso un progetto unitario.

Attraverso iniziative pubbliche o miste pubblico-private, si prevede l'attuazione dei seguenti interventi:

- ampliamento e riqualificazione delle strutture di banchinaggio, con la separazione funzionale fra spazi dedicati alla piccola pesca ed alla nautica da diporto.

- Riqualificazione dell'area adiacente al Lungomare, con la realizzazione di strutture capaci di soddisfare le esigenze dal punto di vista turistico ed associativo.

Il progetto unitario darà indicazioni sui requisiti dimensionali delle opere previste, sui parametri urbanistici e normativi di riferimento, nonché sul metodo ed i criteri per l'eventuale assegnazione delle aree in caso di procedura negoziata pubblico-privata.

Nota:

Le variazioni in aggiunta apportate al testo dopo la pubblicazione, l'esame delle osservazioni e lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, sono riportate in grassetto.

Il testo stralciato dopo la pubblicazione e l'esame delle osservazioni è riportato con carattere barrato.

2.6 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RIF AREA URB COMUNE

Responsabile: Arch. Ida PISCIELLA

eMail: areaiii@martinsicuro.gov.it

PEC: urbanistica@pec.martinsicuro.gov.it



LEGENDA

 Confine comunale

Ricettori sensibili

-  Scuola Materna
-  Scuola Elementare
-  Scuola media
-  Area scolastica di progetto

Classificazione acustica

-  Area per spettacoli temporanei all'aperto
-  Classe II (55-45 dBA)
-  Classe III(60-50 dBA)
-  Classe IV(65-55 dBA)
-  Classe V (70-60 dBA)

TITOLO III

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e/o legate ad ubicazioni variabili. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili di cui alla successiva Sezione I, non si ritengono temporanee le attività ripetitive nello stesso luogo che abbiano una durata superiore a (30) giorni l'anno; tali attività sono pertanto assimilate a permanenti e come tali soggette al Titolo II.

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. e, nelle more dell'entrata in vigore del P.C.C.A., i valori assoluti e differenziali previsti in applicazione dell'art. 6 del DPCM 01.03.91.

Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione in deroga.

Art. 8

Deroghe

Le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi, per quelle attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo di semplificato ai sensi dell'art.9 del seguente regolamento, sono rilasciate dal Comune di Martinsicuro previo parere della A.S.L., qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità previa domanda da presentarsi nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Presso il Comune è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale. Le domande per ottenere le autorizzazioni in deroga, redatte utilizzando l'apposita documentazione allegata al presente regolamento, devono essere presentate almeno (20) giorni prima dell'inizio dell'attività al comune, con le modalità previste dal presente regolamento.

Entro il termine di (20) giorni dalla presentazione della domanda dovrà avvenire la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali inter-venti di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione. E' facoltà del comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 9

Deroghe semplificate

Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe semplificate alle condizioni di seguito indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.

1. Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, o superiore, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

1.1 Orario dei lavori:

L'attivazione delle macchine particolarmente rumorose (seghe circolari, martelli pneumatici, betoniere, ecc.) ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 –12.30 e tra le 14.30-19:00.

1.2 Limiti massimo di emissione:

75 dB(A) in periodo diurno;

Il livello è da misurarsi ad 1 metro di distanza dalla facciata maggiormente esposta al rumore dei recettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne sul patrimonio edilizio esistente, il limite è **70 dB(A)** da misurarsi all'interno delle abitazioni maggiormente disturbate.

Nel caso di cantieri stradali il tempo minimo di misura è pari a 30 minuti; per le altre attività a 15 minuti.

1.3 Durata dei lavori:

Massimo (30) giorni lavorativi.

1.4 Periodo ammesso per le attività:

Tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

1.5 Documentazione da presentare soltanto per durate inferiori a 7 giorni lavorativi:

Può essere presentata da parte del titolare della ditta, anziché una richiesta di autorizzazione, una comunicazione di svolgimento di lavori con rumorosità in deroga, nei casi in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

- ubicazione del cantiere in classe III o superiore, non in prossimità di scuole ospedali e case di cura;
- durata inferiore a 7 giorni lavorativi;
- macchinari utilizzati e loro modalità e orario di uso;
- rispetto dei limiti di 75 dB(A) misurati in facciata agli edifici limitrofi e 70 dB (A) in caso di ristrutturazioni interne;
- orario compreso nella fascia tra le 8 e le 19, escluso il sabato;

nel caso i lavori siano eseguiti in una zona in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, dovrà essere comunque presentata richiesta di autorizzazione secondo le procedure indicate al punto 3 .

